

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

30 dicembre 2014 ore 06:00

Legge di Stabilità 2015: le novità per fisco e impresa

di **Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, della legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), entrano in vigore le tante novità fiscali previste dal provvedimento per imprese e contribuenti. Ci si riferisce, ad esempio, alla conferma del bonus IRPEF da 80 euro nella busta paga per i lavoratori dipendenti privati, alla proroga delle rivalutazioni su terreni e partecipazioni, al congelamento degli aumenti IMU-TASI. Nella tavola sinottica, tutte le novità, in materia fiscale, con le relative decorrenze.

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Tavola sinottica delle novità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**legge di Stabilità 2015**).

Sono tante le novità in essa contenute: si va dalla conferma del **bonus IRPEF da 80 euro** nella busta paga per i lavoratori dipendenti privati, alla possibilità, da marzo 2015, di chiedere di avere il **TFR in busta paga**.

Tra le altre misure fiscali, ai fini **IRAP** si segnala l'abbattimento della componente lavoro, il credito d'imposta del 10% per gli autonomi senza dipendenti, oltre alla proroga delle **rivalutazioni** sui terreni e sulle partecipazioni (con il raddoppio dell'aliquota di tassazione) e il congelamento degli **aumenti IMU-TASI**.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia di fisco.

Argomento	Novità	Decorrenza
Art bonus (comma 1)	Si estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. Art-bonus (art. 1, D.L. n. 83/2014) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.	Dal 1° gennaio 2015
Stabilizzazione bonus 80 euro (commi 12-13)	Viene stabilizzato il bonus introdotto dal D.L. n. 66/2014. Pertanto, dal 2015, si conferma il credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del predetto bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia; in sostanza, ai fini dell'attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero.	Dal 1° gennaio 2015
Rientro ricercatori	Si estende e si prolungano da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei	Dal 1° gennaio

(comma 14)	ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44, D.L. n. 78/2010.	2015
Buoni pasto (comma 16-17)	Si innalza la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.	Dal 1° luglio 2015
Compensazione cartelle esattoriali (comma 19)	Si estendono al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.	Dal 1° gennaio 2015
Cuneo fiscale (commi 20-25)	Si rende integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Viene, però, eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. n. 66/2014. Tali misure agevolative sono estese anche al lavoro agricolo a tempo determinato, con specifiche modalità. In particolare, l'integrale deducibilità del costo del lavoro eccedente le vigenti deduzioni è stata estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale, previa autorizzazione della (commissione europea). Inoltre, si introduce un credito d'imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.	Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (commi 35-36)	Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.	Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019
Agevolazione redditi beni immateriali (commi 37-45)	Si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. patent box), consistente nell'esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti). Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.	Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
Credito imposta aree svantaggiate (comma 46)	il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006) si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (art. 8, legge n. 388/2000).	Dal 1° gennaio 2015
	Prorogati a tutto il 2015 le detrazioni per le spese di	

<p>Proroga detrazione ristrutturazioni e ecobonus e aumento aliquota ritenuta (commi 47 e 657)</p>	<p>ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Estese alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all'adozione di misure antisismiche. Più in dettaglio, la detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro; - l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro; - gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. <p>Inoltre, si estende da 6 a 18 mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).</p> <p>Viene elevata dal 4% all'8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.</p>	<p>Dal 1° gennaio 2015</p>
<p>Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (commi 65-89)</p>	<p>Si disciplina un nuovo regime forfetario agevolato per i c.d. minimi, ovvero gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, con l'aliquota del 15%. Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio. Inoltre, si consente di accedere al regime agevolato dei "nuovi minimi" anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p>	<p>Dal 1° gennaio 2015</p>
<p>Credito d'imposta casse di previdenza e fondi pensione (commi 91-95)</p>	<p>A decorrere dal 2015 vengono introdotti due crediti d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione. Il credito d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% (aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall'art. 3, D.L. n. 66/2014) e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Il credito d'imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dalla legge in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio.</p>	<p>Dal 1° gennaio 2015</p>
<p>Erogazioni liberali ONLUS (commi 137-138)</p>	<p>Si eleva da 2.065 a 30.000 euro annui l'importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e si adegua a 30.000 euro l'importo massimo deducibile a fini IRES.</p>	<p>Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014</p>
<p>IVA cooperazione allo sviluppo (commi 139-140)</p>	<p>Si ripristina la non imponibilità a fini IVA delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie</p>	<p>Dal 1° gennaio 2015</p>

Detrazioni erogazioni liberali partiti (comma 141)	Si conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati tramite donazioni.	Dal 1° gennaio 2015
Credito imposta wi-fi strutture ricettive (comma 149)	Il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (art. 9, D.L. n. 83/2014) è riconosciuto solo a condizione che l'esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.	Dal 1° gennaio 2015
Cinque per mille (comma 154)	Prevista la messa a regime della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l'applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro. La modifica è volta ad introdurre la previsione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi. Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.	Dal 1° gennaio 2015
Clausola di salvaguardia "tax expenditures" (comma 207)	Si posticipano di un anno gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di Stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. tax expenditures) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati.	Dal 1° gennaio 2015
Credito d'imposta autotrasporto (comma 233)	Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015. A detto credito d'imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge n. 147/2013 non solo per l'anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all'aumento dell'accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.	Dal 1° gennaio 2015
IVA strutture ricettive unità da diporto (marina resort) (comma 237)	Prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2015 (anziché fino al 31 dicembre 2014), della norma contenuta nell'art. 32, comma 1, del decreto Sblocca Italia, che agevola l'istituzione dei c.d. marina resort, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all'aria aperta e consentendo così l'applicazione ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota IVA agevolata al 10%, anziché dell'aliquota ordinaria del 22%.	Dal 1° gennaio 2015
Rendita catastale immobili ad uso produttivo (commi 244-245)	Introdotte disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. In particolare - in coerenza con quanto già indicato nei documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria - sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). Inoltre, ai fini dell'applicazione di tali norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare	Dal 1° gennaio 2015

Canone RAI (comma 293)	La misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.	Dal 1° gennaio 2015
Aliquota agevolata accisa agricoltura (comma 384)	Ridotti del 23% i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere a regime agevolato in agricoltura.	Dal 1° gennaio 2015
Immobili zone terremotate dell'Aquila (comma 448)	Prevista l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.	Dal 1° gennaio 2015
IMU Bolzano (comma 508)	Estesa all'imposta municipale immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) la disciplina che consente la deducibilità del 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011).	Dal 1° gennaio 2015
Revisione tassazione risparmio previdenziale (commi 621-625)	Previsto un incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20% per i fondi pensione (previdenza complementare) e dall'11 al 17% per la rivalutazione del TFR.	Dal 1° gennaio 2015
Proroga imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 626-628)	Riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate. Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015. Inoltre, si raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 2015. Tale aliquota è innalzata dal 4% all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate.	Dal 1° gennaio 2015
Estensione reverse charge (comma 629)	Nell'ottica del contrasto dell'evasione fiscale si incrementano le ipotesi di inversione contabile (reverse charge) ai fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico. Inoltre, il reverse charge è esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati, dei discount alimentari e alle cessioni di bancali di legno (pallets) riciclati. Anche per queste fattispecie, dunque, l'onere del versamento dell'IVA viene traslato dai fornitori agli acquirenti. Per i fornitori cui si applica lo split payment (vale a dire, l'acquisizione dell'IVA direttamente all'Erario) è previsto il rimborso delle eccedenze IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni. L'efficacia dell'ampliamento dei casi di reverse charge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio UE. Però è stata svincolata l'efficacia delle disposizioni che hanno introdotto lo split payment dall'autorizzazione UE così prevedendone l'applicazione già dal 1° gennaio 2015.	Dal 1° gennaio 2015
	Previsto un gruppo di norme volto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; inoltre, sono modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni	

Rapporto fisco-contribuente e ravvedimento operoso (commi 634-640)	<p>connesse all'istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere all'istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata.</p> <p>Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.</p> <p>Inoltre, con lo scopo di rendere maggiormente oneroso il cd. istituto del ravvedimento operoso, nel caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni a 1/5 del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione; - avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. 	Dal 1° gennaio 2015
Dichiarazione IVA (comma 641)	<p>Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA, si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata. Viene quindi meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.</p>	Dal 1° gennaio 2015
Riscossione enti locali (comma 642)	<p>Si differisce al 30 giugno 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il termine entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate; 2) il termine fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività; 3) il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate; 4) il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica. 	Dal 1° luglio 2015
Disposizioni in materia di giochi (commi 643-654)	<p>Si prevede la possibilità per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale di regolarizzare la propria posizione presentando entro il 31 gennaio 2015 all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione.</p> <p>Nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell'ambito della delega fiscale, si disciplina l'attività delle agenzie di scommesse.</p> <p>Sono stati soppressi l'aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione del pay-out, mentre sono state ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale.</p> <p>Previsto l'affidamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara.</p>	Dal 1° gennaio 2015
	<p>Si innalza dal 5% al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, dagli enti non commerciali.</p>	

Tassazione utili percepiti da enti non commerciali (commi 655-656)	La norma costituisce una deroga rispetto a quanto previsto dallo Statuto del contribuente in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, in quanto essa ha applicazione retroattiva (trova applicazione agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014). Al fine di compensare la retroattività della norma si riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.	Dal 1° gennaio 2014
Proventi delle assicurazioni sulla vita (commi 658-659)	Si rendono imponibili i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un'assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato.	Dal 1° gennaio 2015
Sisma Emilia (commi 662-664)	Si estende dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.	Dal 1° gennaio 2015
Bollo auto storiche (comma 666)	Confermata l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.	Dal 1° gennaio 2015
IVA e-book (comma 667)	I libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4%.	Dal 1° gennaio 2015
Black list (comma 678)	Prevista la possibilità di modificare la black list rilevante ai fini della deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale volto all'individuazione dei Paesi cd. white list, vale a dire quelli che consentono un effettivo scambio di informazioni.	Dal 1° gennaio 2015
Congelamento IMU-TASI (comma 679)	Si conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.	Dal 1° gennaio 2015
Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali (commi 680-681)	Si introduce uno specifico criterio, espresso in termini percentuali, per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (il valore è fissato al 50%), al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (disciplina CFC - controlled foreign companies).	Dal 1° gennaio 2015
Riscossione dei tributi (commi 682-689)	Modificata la disciplina del discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità. In sostanza: - si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi; - si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi relativi alle procedure esecutive (maturati a seguito del discarico) dovuti dallo Stato (pari a 533 milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato; - si posticipa al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.	Dal 1° gennaio 2015
	Si eleva, da 6.700 a 7.500 euro, la franchigia IRPEF	

Lavoratori transfrontalieri (comma 690)	operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), disposta dall'art. 1, comma 175, legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014).	Dal 1° gennaio 2015
Campione d'Italia (comma 691)	Si prevede una franchigia IRPEF per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia (art. 188-bis, comma 3-bis, TUIR). In relazione a tali redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.	Dal 1° gennaio 2015
Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale (comma 702)	Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni è riconosciuta una quota pari al 55% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.	Dal 1° gennaio 2015
Aliquota IVA pellet (comma 711)	Passa dal 10% al 22% l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno.	Dal 1° gennaio 2015
Clausola di salvaguardia aumento aliquote IVA (comma 718)	Prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica. Nel dettaglio: - l'aliquota IVA del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017; - l'aliquota IVA del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018; - a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi.	Dal 1° gennaio 2016
Rimborsi per operazioni di controllo preventivo (comma 726)	Fissato un termine massimo - non previsto dalla normativa vigente - per l'esecuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione	Dal 1° gennaio 2015

Copyright © - Riproduzione riservata